

Regolamento
Organismo di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento
ODCEC di Savona

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 24.05.2022

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Savona**

Indice

<u>ARTICOLO 1 – OGGETTO.....</u>	<u>3</u>
<u>ARTICOLO 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI.....</u>	<u>3</u>
<u>ARTICOLO 3 – ISCRIZIONE</u>	<u>3</u>
<u>ARTICOLO 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI</u>	<u>4</u>
<u>ARTICOLO 5 – ORGANI</u>	<u>4</u>
<u>ARTICOLO 6 – REFERENTE</u>	<u>4</u>
<u>ARTICOLO 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA</u>	<u>5</u>
<u>ARTICOLO 8 – GESTORE DELLA CRISI.....</u>	<u>6</u>
<u>ARTICOLO 9 – ELENCO DEI GESTORI</u>	<u>6</u>
<u>ARTICOLO 10 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE</u>	<u>6</u>
<u>ARTICOLO 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE.....</u>	<u>7</u>
<u>ARTICOLO 12 – AUSILIARI DEL GESTORE</u>	<u>7</u>
<u>ARTICOLO 13 – RINUNCIA DELL’INCARICO.....</u>	<u>7</u>
<u>ARTICOLO 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA.....</u>	<u>8</u>
<u>ARTICOLO 15 – OBBLIGI DI RISERVATEZZA</u>	<u>8</u>
<u>ARTICOLO 16 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE</u>	<u>9</u>
<u>ARTICOLO 17 – RESPONSABILITÀ</u>	<u>10</u>
<u>ALLEGATO “A”</u>	<u>11</u>
<u>REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014</u>	<u>11</u>

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona (di seguito Organismo), che coordina il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, fornito per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni ed integrazioni di seguito anche legge e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014 di seguito anche decreto.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente pro-tempore dell'Ordine territoriale di Savona, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli Organismi autorizzati

alla Gestione della Crisi da Sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il referente;
- b) la segreteria amministrativa.

Articolo 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

E' responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il referente può essere revocato per gravi motivi

Il referente, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo :

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona

- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento,
- presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 3.000,00 (tremila/00), deliberati dal referente, dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è, altresì, obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del Registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal referente è oggetto di un compenso in misura pari al 40%, dei rimborsi spese forfetari di pertinenza dell'Organismo e al 40% di quanto previsto alla voce b) del successivo art. 15), liquidati ed incassati in relazione agli affari trattati, salva diversa determinazione, se del caso di volta in volta deliberata del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria amministrativa è composta da un Segretario, nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona ed eventualmente da altre persone fisiche, scelte dallo stesso Consiglio dell'Ordine, fra il personale dipendente dell'ente, con compiti operativi, determinato di volta in volta, in base alle esigenze manifestate dal Referente.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La Segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi. La Segreteria tiene un registro, anche in formato elettronico, in cui annotare, per ogni procedimento di sovraindebitamento, i relativi dati identificativi ed almeno:

1. il numero d'ordine progressivo;
2. i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento;
3. il Gestore della crisi delegato;
4. la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo PEC.

La Segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute e dei compensi spettanti all'Organismo.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della crisi, come definito dal D.M. 202/2014, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il "Gestore della crisi" può essere un organo monocratico o collegiale, in questo caso composto da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli

fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Potranno essere approvate dal Consiglio dell' Ordine procedure per individuare, secondo i criteri sopra indicati il gestore della crisi di volta in volta da nominare.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore, e secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014 .

Articolo 9 – ELENCO DEI GESTORI

Presso la segreteria dell'OCC è tenuto e aggiornato, sotto la responsabilità del referente, un Elenco dei gestori.

L' Elenco è accessibile da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Possono essere iscritti nell'Elenco i professionisti iscritti nell'Albo dell'ODCEC della provincia di Savona e gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine della provincia di Savona, purché in possesso dei requisiti stabiliti nell'art. 4, commi 5 e 6, d.m. n. 202/2014.

Coloro che intendono iscriversi nell'Elenco dei gestori dovranno presentare domanda all'OCC, nelle modalità da questo stabilite, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

La domanda d'iscrizione deve in ogni caso contenere:

- a) l'indicazione degli estremi dell'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza del richiedente;
- b) la certificazione dei requisiti di formazione e di onorabilità di cui al d.m. n. 202/2014 o leggi o provvedimenti successivi;
- c) gli estremi della polizza assicurativa del professionista, estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione

dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio;

d) l'accettazione del Regolamento dell'OCC;

e) la disponibilità a svolgere le funzioni di gestore dell'OCC;

Contro la delibera di non ammissione il richiedente potrà proporre ricorso al Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo PEC.

Nel caso di ricorso contro un provvedimento di ammissione presentato da soggetto diverso dal richiedente, il termine di trenta giorni per proporre ricorso comincerà a decorrere dal giorno in cui la decisione di ammissione risulti annotata nel libro delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine.

Fermo restando quanto previsto nell'Allegato B al presente Regolamento, costituisce motivo di cancellazione dall'Elenco:

a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;

b) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;

c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014.

Articolo 10 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica entro dieci giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c. e comunque, in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata ordinariamente a cura della segreteria, tramite PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Tribunale ai sensi

di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Articolo 11– REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014; deve inoltre:

- a) essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- b) essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- d) essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestore della crisi;
- e) essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 12 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c..

Il Gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 13 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite PEC.

In caso di rinuncia, il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa

tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento::

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, o in società tra professionisti ("STP") hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I Gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n.

3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 139/2005.

Articolo 16 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

Le somme dovute dal debitore comprendono:

- 1) i compensi per il Gestore della crisi;
- 2) Le indennità ed i rimborsi per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

All'Organismo è dovuto dal debitore un importo non inferiore ad euro 1.000 (mille/00),

quale compenso complessivo, determinato sulla base dei parametri precedenti ed avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o alla proposta di piano.

L'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore a € 200,00

Il compenso dell' O.C.C. non comprende gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità, suscettibili di modifica all'esito della procedura (esempio: nomina di consulente e/o ausiliario).

All' O.C.C. spettano inoltre:

- Il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art. 14, c. 3, del D.M. 202/2014, quantificate nella misura del 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del capo III del D.M. 202/2014;

- Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari eventualmente incaricati sono ricompresi tra le spese.

Il compenso è dovuto anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

Il compenso e il rimborso forfettario delle spese generali (pari al 15% sull'importo del compenso) saranno dovuti, a mezzo bonifico bancario, secondo le seguenti scadenze:

- all'accettazione del preventivo; per un importo pari al 50% del compenso
- al deposito del piano per un importo pari al 30% del compenso;

Il saldo pari al 20% del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12-bis della legge n. 3/2012.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- a) 80% in favore del Gestore della crisi;
- b) il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge 3/2012.

Articolo 17 – RESPONSABILITÀ

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

L'Organismo non assume obblighi verso il Gestore della crisi per l'attività di riscossione, in suo nome e per suo conto, del compenso spettante a quest'ultimo.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

Allegato “A”

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SAVONA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 5, DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e, deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.